

**AVVISO IMPORTANTE: PROROGATE LE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE PER GLI
SPOSTAMENTI TRA ITALIA E ALBANIA SINO AL 15 MARZO 2022**

I. VIAGGI IN ITALIA DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI - NORMATIVA IN VIGORE

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 27.1.2022 sono prorogate le regole in vigore per gli spostamenti tra Italia e Albania e sono introdotte modifiche per i paesi "C" dell'Allegato 20 del al DPCM 2.3.2021.

Con Ordinanza del Ministro della Salute del 14.12.2021 l'Albania è confermata nell'elenco "E" dell'Allegato 20 del al DPCM 2.3.2021. MOTIVI PER CUI SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI TRA ITALIA E ALBANIA

A partire pertanto dal **16 dicembre 2021** sino al **31 gennaio 2022** gli spostamenti dall'Italia verso l'Albania sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

A partire pertanto dal 16 dicembre 2021 sino al 31 gennaio 2022, l'ingresso in Italia alle persone che hanno transitato o soggiornato in Albania (o in altro Stato di cui all'elenco "E") nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città' del Vaticano e da parte di loro familiari (coniuge/partner, figli di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori a carico).
- g) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e da parte di familiari;

**AVVISO IMPORTANTE: PROROGATE LE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE PER GLI
SPOSTAMENTI TRA ITALIA E ALBANIA SINO AL 15 MARZO 2022**

- h) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e g), anche non convivente, con la quale vi e' una comprovata e stabile relazione affettiva;
- i) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

COSA SI DEVE PRESENTARE

- a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque e' deputato ad effettuare controlli del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio Dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- b) **presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;**
- c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form per un periodo di dieci giorni;
- d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di dieci giorni.

ESENZIONI DALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO cd. "QUARANTENA"

A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19 e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario **non si applica** nei seguenti casi di cui all'art.51, comma 7 del DPM 2.3.2021:

- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

**AVVISO IMPORTANTE: PROROGATE LE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE PER GLI
SPOSTAMENTI TRA ITALIA E ALBANIA SINO AL 15 MARZO 2022**

- h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro oltre le 120 ore (vedi DPM 2.3.2021);
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- n) a funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'art. 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021.

**ESENZIONI DAL TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO E DALL'ISOLAMENTO FIDUCIARIO
cd."QUARANTENA"**

A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19 e fermo restando l'obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico prima dell'ingresso in Italia e alla misura dell'isolamento fiduciario **non si applica** nei seguenti casi di cui all'art.51, comma 7 del DPM 2.3.2021:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
 - b) al personale viaggiante;
 - c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
 - i) ai lavoratori frontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
 - o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- nonché:

1. chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l'indirizzo indicato nel PLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento;

**AVVISO IMPORTANTE: PROROGATE LE REGOLE ATTUALMENTE IN VIGORE PER GLI
SPOSTAMENTI TRA ITALIA E ALBANIA SINO AL 15 MARZO 2022**

2. chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi (120) ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di isolamento fiduciario per cinque (5) giorni presso l'indirizzo indicato nel PLF e di effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento;
3. chiunque rientri nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto (48) ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (nessun obbligo di PLF);
4. in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto (48) ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (nessun obbligo di PLF).

Per attivare le specifiche deroghe alle misure di prevenzione è sufficiente che esse vengano comprovate mediante autodichiarazione

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

(Fonte: Ambasciata d'Italia In Albania)